

INDICE

3 - CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE	1
3.1. AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	1
3.2. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.....	5
3.3. CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESSE LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE	7
3.4. AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESSE QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE	12
3.5. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE	16

3 - Caratterizzazione delle aree protette

3.1. Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. In Veneto fino all'inizio del 2008 era in vigore la D.G.R. n. 7247 del 19/12/1989 che ha classificato le acque dolci superficiali ai sensi dell'allora vigente D.P.R. n. 515/1982. Sono state operate negli ultimi anni, dalla Regione Veneto in collaborazione con ARPAV, un'attività di ricognizione sull'attuale utilizzo delle prese e una riclassificazione provvisoria delle acque superficiali destinate alla potabilizzazione, riportate nella D.G.R. n. 211 del 12/02/2008. Molti corpi idrici già designati nel 1989 sono stati confermati come destinati alla potabilizzazione, quasi in tutti i casi con la medesima classificazione.

A seconda della categoria cui appartengono, le acque dolci superficiali sono sottoposte ai seguenti trattamenti:

- a) categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
- b) categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
- c) categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.

Tuttavia, nessun corpo idrico destinato alla potabilizzazione ricade nel bacino "Pianura tra Livenza e Piave".

Acque sotterranee destinate al consumo umano

Aree di produzione diffusa (Modello Strutturale degli Acquedotti)

Il *Modello strutturale degli acquedotti del Veneto* (MOSAV) – art. 14, L.R. 27/03/1998 n. 5, approvato con DGRV n. 1688 del 16/06/2000, ha individuato le "aree di produzione diffusa" di

importanza regionale. Si tratta delle zone dove esiste un'elevata concentrazione di prelievi di acque dal sottosuolo, destinate ad uso idropotabile.

Ogni *area di produzione diffusa* è stata identificata con il nome del/dei Comuni arealmente più estesi che in essa ricadono totalmente o in parte (fig. 1) L'unica area ricedente in parte nel bacino "Pianura tra Livenza e Piave" è quella di Oderzo – San Biagio di Callalta (n. 6).




Figura 3.1: Aree di produzione diffusa per il bacino "Pianura tra Livenza e Piave" (Modello Strutturale Acquedotti del Veneto)

Aree di tutela delle falde acquifere pregiate

Sono stati definiti i Comuni nel cui territorio dovranno essere *tutelate le falde acquifere pregiate*. A fianco del Comune, quando necessario, è indicata tramite richiamo numerico, la/le *aree di produzione diffusa* di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, in cui ricade totalmente o in parte, il territorio comunale. In seconda colonna è indicato l'A.T.O. di appartenenza. Nelle successive colonne sono indicate le profondità da sottoporre a tutela entro cui ricadono gli acquiferi pregiati e le fonti dei dati stratigrafici che sono serviti ad identificare le profondità da tutelare. Le profondità sono da considerarsi indicative. Le aree appartenenti, anche in parte, al bacino “Pianura tra Livenza e Piave”, sono rappresentate in figura 11.

Tabella 3.1: *Acquifero multifalde della pianura veneta, profondità delle falde da sottoporre a tutela del bacino “Pianura tra Livenza e Piave”*

COMUNE	ATO	profondità, m dal p.c.			fonte dei dati stratigrafici
Cimadolmo (6)	Veneto orientale	50 – 130			Gestore acquedotti
Ormelle (6)	Veneto orientale	50 – 130			Gestore acquedotti
San Polo di Piave (6)	Veneto orientale	50 – 130			Gestore acquedotti

(6) Comuni compresi interamente o in parte nell'area di produzione diffusa di ODERZO – SAN BIAGIO DI CALLALTA.




Figura 3.2: Localizzazione delle falde acquifere pregiate nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”

3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

Acque dolci idonee alla vita dei pesci

In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;
- b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92;
- d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/B Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

La designazione e classificazione in vigore nella Regione Veneto è stabilita da:

- DGR n. 3062 del 5 luglio 1994. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Prima designazione.
- D.G.R n. 1270 dell'8 aprile 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Provincia di Padova: classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10.

- DGR n. 2894 del 5 agosto 1997. Decreto Legislativo 25.01.1992, n. 130, in attuazione della direttiva 78/659/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Classificazione delle acque ai sensi dell'art. 10. Province di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza.

Nessun corpo idrico designato e classificato per la vita dei pesci ricade nel bacino "Pianura tra Livenza e Piave".

3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

La Regione ha individuato le acque destinate alla balneazione e provvede, come previsto dal D.P.R. 8/06/1982 n. 470 (di attuazione della Direttiva n. 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008), ad eseguire i monitoraggi per la verifica della loro conformità. Sulla base dei risultati ottenuti in ciascun anno, la Regione provvede ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo. Vi sono poi delle zone vietate *permanentemente* alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento, e si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto.

Le zone di balneazione prospicienti al bacino “Pianura tra Livenza e Piave” (che possono essere o no idonee a tale uso a seconda dei risultati del monitoraggio) sono elencate alle *tabelle nn. 3.2a - 3.2b* (ubicazione) e ...*(coordinate)* e corrispondono alle zone ricadenti nei comuni di Caorle, Eraclea e Jesolo.

Tabella 3.2 a – zone di balneazione (ubicazione)

MARE ADRIATICO

COMUNE DI CAORLE (VE)

- 2 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 2 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 3 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 7 al n. 9)
- 3 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 3 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 4 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 519 al n. 520)
- 4 A Dal limite finale della zona di non balneazione n. 4 al limite del confine comunale con Eraclea (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 521 al n. 17)

COMUNE DI ERACLEA (VE)

- 4 B Dal limite del confine comunale con Caorle al limite del confine comunale con Jesolo ovvero l'intero litorale di Eraclea mare (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 18 al n. 20)

COMUNE DI JESOLO (VE)

- 4 C Dal limite del confine comunale con Eraclea al limite iniziale della zona di non balneazione n. 5 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 499 al n. 21)
- 5 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 5 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 6 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 22 al n. 30)

Tabella 3.2 b: zone di balneazione (coordinate geografiche)

COORDINATE GEOGRAFICHE (SISTEMA ITALIANO - SI40)

N° ZONA (METRI)	INIZIO		FINE		LUNGHEZZA
	LONG. OVEST	LAT. NORD	LONG. OVEST	LAT. NORD	

MARE ADRIATICO

COMUNE DI CAORLE (VE)

2	00° 30' 50" (^) 45° 37' 19"	00° 27' 57" (^) 45° 36' 44"	3938
3	00° 27' 31" (^) 45° 36' 52"	00° 24' 54" (^) 45° 35' 16"	4894
4 A	00° 24' 45" (^) 45° 35' 12"	00° 20' 06" (^) 45° 33' 21"	6986

COMUNE DI ERACLEA (VE)

4 B	00° 20' 06" (^) 45° 33' 21"	00° 17' 48" (^) 45° 32' 12"	3709
-----	-----------------------------	-----------------------------	------

COMUNE DI JESOLO (VE)

4 C	00° 17' 48" (^) 45° 32' 12"	00° 16' 42" (^) 45° 31' 44"	1665
5	00° 16' 22" (^) 45° 31' 40"	00° 07' 58" (^) 45° 28' 43"	12304

Si riporta la cartografia delle zone di balneazione sopraccitate:




Figura 3.3a : zona di balneazione - Caorle




Figura 3.3b : zona di balneazione - Eraclea




Figura 3.3c : zona di balneazione - Jesolo

3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

Aree sensibili

La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs 152/99 prima e con il D.Lgs 152/2006 poi, per stabilire quali sono le aree sensibili e i limiti che gli scarichi di acque reflue urbane devono rispettare in tali aree. A livello regionale sono state emanate alcune norme in regime di salvaguardia che riguardano proprio l'individuazione delle aree sensibili e la disciplina degli scarichi in esse recapitanti. Per quanto riguarda il Veneto le deliberazioni che trattano delle aree sensibili sono la n. 2267 del 24/7/2007, la n. 547 del 11/3/2008, la n. 4261 del 30/12/2008.

Il tema, compresa l'individuazione delle aree sensibili per il Veneto e in particolare per il bacino "Pianura tra Livenza e Piave" viene trattato più approfonditamente al capitolo 7.1 "Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque".

Si riportano le aree sensibili del bacino "Pianura tra Livenza e Piave".




Fig. 3.4: Aree sensibili del bacino “Pianura tra Livenza e Piave”

Zone vulnerabili

Per quanto riguarda le zone vulnerabili, la direttiva 91/676/CEE (direttiva “nitrati”) è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152/1999 (ora 152/2006) il quale, tra l’altro, opera una prima individuazione delle zone vulnerabili (nelle quali dovranno essere adottati i programmi d’azione che impongono importanti vincoli per l’utilizzo dei reflui zootecnici quali fertilizzanti) e stabilisce che le Regioni possono individuare ulteriori zone vulnerabili e rivedere o completare le designazioni vigenti.

La Regione Veneto ha designato le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola. Per quanto riguarda il bacino “Pianura tra Livenza e Piave”, rientrano in parte in tale bacino le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006.

Si rappresentano le zone vulnerabili ricadenti nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.




Figura 3.5: zone vulnerabili del bacino “Pianura tra Livenza e Piave”

Il tema, compresa l’individuazione delle zone vulnerabili per il Veneto e in particolare per il bacino “Pianura tra Livenza e Piave”, viene trattato più approfonditamente al capitolo 7.1 “Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque”.

3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE

ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO “PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE”

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva “Habitat”) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”:

Tabella 3.3: Aree SIC e ZPS nel bacino del Piave

Codice	DENOMINAZIONE	Area (ha)	Perimetro (km)	TIPO	DESCRIZIONE	Regione Biogeografica
IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	214	20	SIC	B, SIC senza relazioni spaziali con un altro sito NATURA 2000	Continentale

PARCHI E RISERVE NEL BACINO “PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE”

Non vi sono parchi e riserve nel bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.

Nella figura 3.6 si rappresentano le aree protette del bacino “Pianura tra Livenza e Piave”.




Figura 3.6: Aree protette del bacino “Pianura tra Livenza e Piave” (SIC, ZPS, parchi, tratti vita pesci, acque destinate alla potabilizzazione)